



COMUNICATO N. 280/DIV – 11 APRILE 2022

280/704

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 9 E 10 APRILE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 9 e 10 Aprile 2022

17^ Giornata Ritorno

GIRONE A

ALBINOLEFFE	VIRTUS VERONA	0-0
FERALPISALÒ	PRO PATRIA	2-1
FIORENZUOLA	SUDTIROL	0-4
JUVENTUS U23	RENATE	2-1
LECCO	PIACENZA	1-2
MANTOVA	PERGOLETTESE	0-2
PADOVA	GIANA ERMINIO	1-0
PRO SESTO	LEGNAGO SALUS	1-2
SEREGNO	TRENTO	0-0
TRIESTINA	PRO VERCELLI	4-2

GIRONE B

AQUILA MONTEVARCHI	CESENA	4-0
CARRARESE	LUCCHESI	1-0
FERMANA	REGGIANA	1-2
GUBBIO	PISTOIESE	2-2
MODENA	IMOLESE	2-1
OLBIA	VIS PESARO	1-1
PESCARA	GROSSETO	2-1
SIENA	ANCONA MATELICA	1-1
TERAMO	PONTEREDERA	1-1
VIRTUS ENTELLA	VITERBESE	2-1

GIRONE C

ACR MESSINA	TARANTO	1-0
BARI	AVELLINO	1-0
CAMPOBASSO	VIBONESE	4-1
CATANIA	LATINA (*)	
FOGGIA	CATANZARO (**)	
JUVE STABIA	PAGANESE	4-0
MONOPOLI	PALERMO	0-2
MONTEROSI TUSCIA	VIRTUS FRANCAVILLA	1-0
PICERNO	FIDELIS ANDRIA	3-0
TURRIS	POTENZA	0-2

(*) non disputata C.U. n 279/DIV del 9.04.2022

(**) post. 11.04.2022

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta dell'11 Aprile 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 9 E 10 APRILE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1000 **MODENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti nel settore della curva sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1 - nell'avere, al 6° minuto del primo tempo, lanciato all'interno del recinto di gioco un fumogeno;

2- nell'avere, al 42° minuto del secondo tempo, fatto esplodere sul terreno di giuoco un petardo di media intensità.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 **ACR MESSINA**

A) per avere i suoi sostenitori presenti in curva sud intonato cori oltraggiosi nei confronti dei tifosi avversari:

1- all'ingresso della tifoseria del Taranto nel settore loro riservato per cinque volte, alle ore 14,20 circa;

2- dopo un paio di minuti, alle 14,22 circa, per una ventina di secondi;

3- ad inizio gara per sei volte;

4- al 29° minuto ed al 30° minuto circa del secondo tempo per una trentina di secondi;

B) per avere (otto) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco in corrispondenza dell'inizio della gara, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata;

C) per avere (due) persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al 45° minuto circa del primo tempo, percorrendo il bordo campo e accedendo alla tribuna dalla porta ivi posizionata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 **FERALPISALO'** perché persone non autorizzate ma riconducibili alla società sostavano nel recinto di gioco durante la gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

- € 500** **LECCO** per avere i suoi sostenitori, al 24°minuto ed al 26°minuto del secondo tempo, esposto due striscioni e al contempo intonato cori offensivi nei confronti delle Forze dell'Ordine.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).
- € 500** **TARANTO** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore ospiti loro riservato, intonato cori oltraggiosi e comportanti denigrazione e offesa per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi avversari:
1- ad inizio gara per circa venti secondi, replicando ai cori rivolti nei loro confronti dalla tifoseria messinese;
2- al 31°minuto circa per sette volte;
3 - durante l'intervallo per circa trenta secondi;
4 - al 75°minuto circa per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare i cori intonati dai tifosi avversari prima di quelli in esame (r.proc. fed., r.c.c.).
- € 300** **PALERMO** per avere i suoi sostenitori, presenti nel settore loro riservato, fra il 46° ed il 48°minuto del secondo tempo, intonato tre cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetendoli più volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 200** **JUVE STABIA** per avere alcuni ragazzi (in apparenza minorenni e nel numero di sette) fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 200

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)
per avere tenuto, al 42°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, pronunciando verso di lui una frase provocatoria.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

COLLABORATORI NON ESPULSI

AMMENDA EURO 200

STRAMARE ANDREA (PRO PATRIA)
per avere, al 32°minuto del primo tempo, fatto accesso sul terreno di gioco senza essere inserito in distinta gara né essere riportato nell'elenco fornito dalla società ospitata.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

NICOLA BARASSO (PIACENZA)
per avere, al 1° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TESSER ATTILIO (MODENA)
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, usciva dall'area tecnica correndo e gesticolando verso l'assistente arbitrale n. 1 per protestare nei confronti dello stesso e delle decisioni della Squadra Arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. a.a.).

GAUTIERI CARMINE (AVELLINO)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, alcune persone presenti sulla panchina, non identificate, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dei componenti della panchina avversaria.
Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

NOVELLINO WALTER (JUVE STABIA)
per avere pronunciato, al 7°, al 35°, al 43° ed al 59° minuto, quattro espressioni blasfeme mentre si trovava in prossimità della panchina.
Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

JAVORCIC IVAN (SUDTIROL)
per aver, al 6° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del Quarto Ufficiale, pronunciando una frase irrispettosa nei suoi confronti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESI)

AMMONIZIONE (IV INFR)

MENICHINI LEONARDO

(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIANA AIMO

(REGGIANA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BALDASSARRI GABRIELE

(FERMANA)

TESSER ATTILIO

(MODENA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 300 DI AMMENDA

ROSSETTI SIMONE

(RENATE)

A) per avere al 33°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva volontariamente con una gomitata sul petto senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone.

B) per avere, al 33°minuto circa del secondo tempo, dopo essere stato espulso, sferrato un calcio contro la porta di ingresso dello spogliatoio, danneggiandolo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere senza possibilità di giocare il pallone. (r. proc. fed., obbligo risarcimento danni se richiesto).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIERNO ROBERTO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere al 46°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo e con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio con i tacchetti esposti, dall'alto verso il basso con forza moderata, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto in modo non particolarmente violento e, dall'altra, che la condotta è stata posta in essere a gioco fermo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANE PASQUALE

(AVELLINO)

per avere al 48°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti di tesserati della squadra avversaria in quanto, si alzava dalla panchina senza autorizzazione e pronunciava al loro indirizzo frasi offensive accompagnate da gesti provocatori.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
DI COSMO LEONARDO	(VIRTUS ENTELLA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XVII INFR)

CRIMI MARCO	(TRIESTINA)
-------------	-------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

MBAYE MAODO MALICK	(FERMANA)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SILVESTRI LUIGI	(AVELLINO)
ARDIZZONE FRANCESCO	(CESENA)
PERSIA ANGELO	(CAMPOBASSO)
MICELI MIRKO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
VILLA LUCA	(PERGOLETTESE)
SUAGHER EMANUELE	(VIBONESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI RENZO ALESSANDRO	(ANCONA MATELICA)
TERRANOVA EMANUELE	(BARI)
FOGLIA FABIO	(PONTEDERA)
DE RISIO CARLO	(PESCARA)
BALESTRERO DAVIDE	(FERALPISALO')
VAROLI FABIO	(FIORENZUOLA)
FRANCO DOMENICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
CORTI ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
PIROLA DAVIDE	(GIANA ERMINIO)
MORELLI GABRIELE	(ACR MESSINA)
MORRONE BIAGIO	(MONOPOLI)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO	(PAGANESE)
GIRON MAXIME FRANCOIS	(PALERMO)
LUPERINI GREGORIO	(PALERMO)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
CASTIGLIA LUCA	(PIACENZA)
BELARDINELLI LUCA	(PRO VERCELLI)
BIANCHI TOMMASO	(SIENA)
DI GENNARO DAVIDE	(TARANTO)
VERSIENTI LEANDRO	(TARANTO)
SARNO VINCENZO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

ENRICI PATRICK	(LECCO)
HRAIECH SABER	(PADOVA)
GUCCIONE FILIPPO	(MANTOVA)
VITALE MATTIA	(PRO VERCELLI)
COPPOLA MARIO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALLI LEONARDO	(PRO PATRIA)
CISSE KARAMOKO	(PADOVA)
GASBARRO ANDREA	(PADOVA)
CLEMENZA LUCA	(PESCARA)
URSO FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
ANTONELLI FRANCESCO	(LEGNAGO SALUS)
MONACHELLO GAETANO	(MANTOVA)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
HAMLILI ZACCARIA	(MONOPOLI)
ABDALLAH BASIT	(MONTEROSI TUSCIA)
MANCINI SIMONE	(OLBIA)
BARITI DAVIDE	(PERGOLETTESE)
RABBI SIMONE	(PIACENZA)
PAVIC MARKUS	(VIRTUS ENTELLA)
SCHENETTI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

D'ALENA ANTONIO	(IMOLESE)
LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GIORGIONE CARMINE	(ALBINOLEFFE)
MERCATI ALESSANDRO	(AQUILA MONTEVARCHI)
ESPECHE MARCOS ANDRES	(PONTEDERA)
DI NOIA GIOVANNI	(GUBBIO)
CALDORE MARCO	(JUVE STABIA)
ROCCHI GABRIELE	(MONTEROSI TUSCIA)
BENSAJA NICHOLAS	(PAGANESE)
MUNGO DOMENICO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA	(AVELLINO)
MAITA MATTIA	(BARI)
FERRI LUCA	(FIORENZUOLA)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS U23)
ARMELLINO MARCO	(MODENA)
LANCINI EDOARDO	(PALERMO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO	(POTENZA)

HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
RISALITI GIACOMO
MEGELAITIS LINAS
VITALE GAETANO

(TERAMO)
(VIBONESE)
(VITERBESE)
(Seregno)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TOZZUOLO ALESSANDRO
INGROSSO GIANMARCO
DENTELLO AZZI PAULO DANIEL
BRIGNANI FABRIZIO
GUADAGNI GIUSEPPE
ZENNARO MATTIA
MATINO EMMANUELE
CONTESSA SERGIO
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL

(AQUILA MONTEVARCHI)
(PESCARA)
(MODENA)
(OLBIA)
(PAGANESE)
(PERGOLETTESE)
(POTENZA)
(REGGIANA)
(Seregno)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DEL CARRO ANDREA
DI CESARE VALERIO
GRASSINI DAVIDE
LEGATI ELIA
BLONDETT EDOARDO
RISOLO ANDREA
BONINI FEDERICO
MALACCARI NICOLA
CONTINI GIANLUCA
SGARBI LORENZO
RIZZO GIUSEPPE
CIOFANI MATTEO
PERGREFFI ANTONIO
LA ROSA LUCA
GATTONI TOMMASO
DE MARIA VINCENT
SARANITI ANDREA
BERNARDOTTO GABRIELE
DI NUNZIO FRANCESCO
MARCHI MATTIA
FERRINI MANUEL

(ANCONA MATELICA)
(BARI)
(CARRARESE)
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(ACR MESSINA)
(MODENA)
(MODENA)
(OLBIA)
(PRO SESTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TERAMO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SERENI MARCELLO
VAGHI STEFANO
GUERRA WALTER
CAFERRI LORENZO
FORMICONI GIOVANNI
DE SARLO PASQUALE
CAMILLERI VINCENZO
TONINELLI DARIO

(ANCONA MATELICA)
(PRO PATRIA)
(PICERNO)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(ACR MESSINA)
(PRO SESTO)

CICCONI MANUEL
CALCAGNI RICCARDO

(RENATE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEARZOTTI ENRICO
CAPORALI CARLO
RAGGIO LEONARDO
POGLIANO CESARE
NARCISO ANTONIO
TRAVAGLINI CHRISTIAN
CELESIA CHRISTIAN
ARDEMAGNI MATTEO
TROTTA MARCELLO
LONGO SALVATORE
ZOIA RICCARDO


(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(CESENA)
(MODENA)
(OLBIA)
(PAGANESE)
(SIENA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(SEREGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MICOVSCHI CLAUDIU
BONFANTI NICHOLAS
BOCCIA SALVATORE
MAISTRELLO TOMMY
CALVANO SIMONE
MARCANELLA DAVIDE

(AVELLINO)
(MODENA)
(OLBIA)
(RENATE)
(TRIESTINA)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 11 Aprile 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli